

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2010, n. 17-1180

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30. Criteri per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del Fondo predetto.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Vista la legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04 dicembre 2009, n. 30;

visto il D.lgs n. 198 del 11.04.2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" che ha abrogato la legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" e visto in particolare l'articolo 53 che prevede come devono essere formate le imprese, le società di persone, le società cooperative e le società di capitali che rientrano tra i beneficiari delle azioni positive;

vista la D.G.R. n. 137 – 14136 del 22.11.2004 che ha istituito presso Finpiemonte S.p.A. "il Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile";

vista la D.G.R. n. 108 – 6735 del 03.08.2007 che ha esteso all'imprenditoria giovanile il Fondo di garanzia già istituito a favore dell'imprenditoria femminile;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale si è proceduto alla riorganizzazione societaria dell'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) che ha assunto la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che (secondo lo schema dell' in house providing) esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione;

visto in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della citata l.r. 17/2007 e successive modifiche che prevede la possibilità per le strutture regionali di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

preso atto che il sopra citato articolo 8 della l.r. 12/04, come sostituito dall'art. 33 della l.r. 30/2009 prevede la convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la concessione di garanzie a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile;

preso atto che la gestione del predetto Fondo è stata affidata sin dall'origine all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte, ora Finpiemonte S.p.A. ed i rapporti tra le parti sono stati regolati, nel rispetto delle predette deliberazioni, da apposita convenzione approvata con determinazione n. 984 del 29.11.2004 e con determinazione n. 607 del 27.10.2006, con scadenza nell'anno 2009;

visto l'art. 2, comma 4, della citata l.r. 17/2007 e successive modifiche che prevede che gli affidamenti a Finpiemonte siano regolati in conformità ai principi contenuti nell'apposito "schema di contratto tipo", schema approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010;

ritenuto di dare indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e lavoro di affidare nuovamente alla Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla gestione del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile" con apposito contratto, a norma di quanto stabilito dalla Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, al fine di garantire:

- la continuità gestionale del Fondo di garanzia già istituito,

▪ la complessiva gestione della concessione delle garanzie tenuto conto dell'impossibilità per la struttura regionale di farvi fronte con le risorse umane, strumentali e professionali attualmente a disposizione;

ritenuto che, a fronte dei cinque anni di gestione del Fondo in oggetto indicato, sia necessario formulare nuovi criteri generali per la sua utilizzazione per rendere lo strumento più efficace e più rispondente alle esigenze del territorio;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della determinazione che approva il contratto di gestione del Fondo con Finpiemonte S.p.A. si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione della domanda;

ritenuto di assumere la predetta deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate a decorrere dalla data di stipulazione del contratto con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la l.r. 15/2010 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012";

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

Di formulare i seguenti criteri generali:

a) la Finpiemonte S.p.A. utilizza il "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile" per prestare garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati a favore delle piccole imprese (di seguito denominate "soggetti beneficiari") formate da donne o da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni, ivi comprese le imprese individuali, come definite dai regolamenti comunitari;

b) le piccole imprese che intendono usufruire del citato Fondo di garanzia devono:

- essere a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile (giovani di età tra i 18 ed i 35 anni);
- essere iscritte al Registro Imprese;
- avere sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione e possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi elencati nell'Appendice 1 e nell'Allegato I Trattato CE, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante;
- avere almeno 12 mesi di attività;

Alle imprese a prevalente partecipazione femminile è assicurata priorità di valutazione e di destinazione delle risorse.

c) il limite massimo di finanziamento è pari ad Euro 40.000,00 ed il limite minimo è di Euro 5.000,00 e sarà garantito all'80% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero. Il fondo opera come garanzia "sostitutiva", per cui le banche non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario;

d) Il prestito deve essere rimborsato, a rate trimestrali, alla banca nel termine massimo di 48 mesi per i finanziamenti di importo pari od inferiore a euro 20.000,00 e nel termine massimo di 72 mesi per i finanziamenti di importo superiore a euro 20.000,00 sino al tetto massimo di euro 40.000,00;

e) sono ammissibili tutte le spese (IVA esclusa) sostenute dai sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo l'erogazione del prestito; non sono ritenute ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria, le spese per l'utilizzo di un marchio in franchising, le spese di gestione relative al personale, i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.

Di stabilire che l'agevolazione conseguente alla concessione delle garanzie a favore del soggetto beneficiario potrà essere revocata per le seguenti cause:

- il soggetto beneficiario non mantenga i requisiti di ammissibilità almeno fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento;
- la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;
- l'intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo;
- Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
- si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- il soggetto beneficiario non presenti la documentazione richiesta;
- si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa;
- gli investimenti non rimangano a disposizione del soggetto beneficiario nei 3 anni successivi alla concessione delle garanzie.

Nei predetti casi il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – una commissione annua sulla garanzia ottenuta stabilita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di garanzia.

Nel caso di cessazione dell'attività aziendale, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento bancario.

Nel caso in cui la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento concesso o la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento concesso l'impresa beneficiaria dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte – una commissione annua sulla garanzia ottenuta indebitamente stabilita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di garanzia.

Di stabilire che nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazione, all'impresa richiedente subentri un'altra, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, la nuova impresa potrà continuare ad usufruire dell'intervento del Fondo, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, pena l'estinzione anticipata del finanziamento e la corresponsione dell'equivalente del beneficio:

- 1) mantenimento dei requisiti di “prevalente partecipazione femminile” o “prevalente partecipazione giovanile” e “dimensione di piccola impresa”, previa accertamento di solvibilità;
- 2) subentro della nuova impresa nel pagamento del prestito,
- 3) continuazione dell'attività e conservazione degli investimenti per il periodo sopra citato.

Di dare indicazione alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di rinnovare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla gestione del “Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile” con apposito contratto a norma di quanto stabilito dalla Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010.

Di demandare alla Direzione sopra citata che con apposito provvedimento siano stabilite modalità e procedure per la concessione delle garanzie a norma di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'art. 33 della l.r. 30/2009 e nel rispetto dei criteri previsti dal presente atto deliberativo.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione del “Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile”, è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati e, secondariamente, con la dotazione del fondo,

nelle more della piena attuazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 e seguenti della "Convenzione Quadro" sopra citata.

Di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione l'Appendice 1 che prevede l'elenco delle attività escluse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l'allegato I del Trattato CE che stabilisce i prodotti delle attività da escludere a norma del predetto Regolamento.

Di dare atto che la concessione degli aiuti previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43 - 6907 del 17.09.2007.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della determinazione che approva il contratto sopra citato con Finpiemonte S.p.A.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della determinazione che approva il contratto sopra citato con Finpiemonte S.p.A., si applicano gli atti amministrativi vigenti alla data di presentazione delle domande.

Alla gestione del "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile" si farà fronte con le risorse regionali già trasferite a Finpiemonte S.p.A.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato